



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Oggetto: disposizioni organizzative relative alle udienze del settore civile e del settore penale

Visto il DPCM 8.3.2020;
Visto il D.L. n. 9/2020;
Visto il D.L. 11/2020;
Visto il DPCM 9.3.2020;

Rilevato che l'art. 10, comma 18 del DL n. 9/2020 1.3.2020 prevede l'ipotesi di aggiornamento dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1.3.2020, ovvero di *"individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento"*;

Ritenuto che il DPCM 8.3.2020 costituisca il "diverso provvedimento" con il quale sono stati individuati i nuovi Comuni ai quali si applica l'art. 10 del DL n. 9/2020;

Ritenuto che il D.L. 11/2020 prevede una disciplina applicabile a tutti gli uffici, mentre restano ferme, per gli uffici aventi sede nelle zone individuate dal DPCM 8.3.2020 – tra le quali la provincia di Reggio Emilia - le disposizioni del DL n. 9/2020;

Rilevato che l'art. 10 comma 7 D.L. n. 9/2020 prevede il rinvio di ufficio a data successiva al 31.3.2020 dei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari cui appartengono i comuni indicati nell'allegato 1 del decreto presidente del consiglio dei ministri 1.3.2020;

Che, per quanto sopra rilevato, anche l'ufficio giudiziario del circondario di Reggio Emilia rientra tra le zone individuate dal DPCM 8.3.2020;

Visto il DPCM 9/2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui al DPCM 8.3.2020;

Sentito il Presidente di Sezione;
Sentito il Procuratore della Repubblica;
Sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
Sentiti il presidente e il vice presidente della Camera Penale;
Sentito il Presidente della Camera Civile;

Tanto premesso si dispone quanto segue:

1) le udienze civili fissate sino al 31.3.2020 sono rinviate d'ufficio, salve le seguenti eccezioni:

Cause relative ad alimenti;

Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

In genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

I rinvii saranno disposto tramite PCT.

2) le udienze penali fissate sino al 31.3.2020 sono rinviate d'ufficio, salve le seguenti eccezioni:

Udienze di convalida dell'arresto o del fermo,

Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,

Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

La cancelleria provvederà ad effettuare le comunicazioni/notifiche della data del rinvio;

Le udienze nei confronti di detenuti - interrogatori di garanzia, convalide di arresto o fermo, udienza in caso di richiesta dell'interessato - per coloro che si trovano ristretti presso la casa circondariale avverranno a mezzo Skype.

In relazione agli interrogatori di garanzia e alle udienze di convalida il difensore potrà recarsi presso la Casa Circondariale o assistere all'udienza nell'aula del tribunale.

Sarà in ogni caso garantito il preventivo colloquio con l'assistito.

Dispone la comunicazione ai Magistrati, al Personale Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Reggio Emilia, 10.3.2020

Il Presidente del Tribunale

Cristina Beretti


TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DEPOSITATO

10 MAR. 2020